

(N. 2262)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

ONOREVOLI SENATORI. — L'« Alleanza Cooperativa Torinese » trae le sue origini da un « Patto di alleanza » costituito nel maggio 1899 tra l'« Associazione generale degli operai » e la « Società Cooperativa Ferroviaria », sorte entrambe a Torino, la prima nel 1850 come associazione di mutuo soccorso avente anche un ramo cooperativistico e la seconda nel 1874 come cooperativa di consumo.

Costituitasi sotto forma di società cooperativa, l'« Alleanza cooperativa torinese » è stata eretta in Ente morale con regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, modificato con regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995.

Gli articoli 6 e 9 del predetto regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, prevedono una composizione mista del Consiglio di amministrazione (12 membri) e del collegio dei sin-

daci (5 effettivi e 2 supplenti) dell'Alleanza, parte eletti dall'assemblea tra i possessori di quote di partecipazione al capitale, e parte membri di diritto in rappresentanza di istituti di credito ed altri enti finanziatori.

Gli stessi articoli stabiliscono peraltro, riguardo ai membri di diritto, che la rappresentanza degli istituti ed enti finanziatori cessa al momento della restituzione della somma da ciascuno di essi conferita, e che la sostituzione di tali membri avviene secondo le norme da stabilirsi con apposito provvedimento (allora decreto reale).

Le norme per regolamentare la sostituzione dei rappresentanti di diritto non sono state finora emanate, mentre la restituzione delle somme conferite alla Alleanza cooperativa torinese dagli enti finanziatori risulta totalmente effettuata fin dal 1950.

Il disegno di legge in esame è inteso a normalizzare la situazione dell'« Alleanza », completando, con la sostituzione dei membri di diritto da tempo decaduti, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'ente.

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, il provvedimento prevede che, fermi restando i sei membri eletti dall'assemblea, degli altri, tre siano designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori che operano in provincia di Torino, uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino.

La inclusione di questi nuovi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione è suggerita dalla stessa natura dell'« Alleanza » e dalle finalità perseguite dalla sua attività a beneficio

dei lavoratori in genere e del pubblico dei consumatori in particolare.

Similmente, per i sindaci, il provvedimento, mentre mantiene ferma la rappresentanza elettiva (che viene elevata peraltro da uno a due membri) e quella ministeriale, già previste dal decreto del 1933, in relazione all'essenza cooperativistica conservata dall'« Alleanza » torinese, designa a far parte del Collegio sindacale un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e Mutue ed uno della Confederazione cooperativa italiana.

Con tale modifica degli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, è mantenuta integra all'« Alleanza cooperativa torinese » la figura di ente morale: il che risponde pienamente all'importanza dell'Azienda nella città di Torino e alla ampiezza della sua attività. Peraltro, insormontabili difficoltà d'ordine formale e sostanziale si opporrebbero alla restituzione dell'Azienda alla forma cooperativa, in quanto, in tal caso, si renderebbe necessario far luogo, insieme con la liquidazione dell'ente, alla determinazione dei criteri per la destinazione di un patrimonio che è derivato alla « Alleanza cooperativa torinese » da due distinte società, ormai soppresse da tempo remoto.

Il disegno di legge, inoltre, avuto riguardo alla figura giuridica di ente morale dell'organismo in questione, prevede un apposito regolamento da deliberare dall'ente e da approvare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione della consistenza numerica, delle norme di assunzione e di stato giuridico, del trattamento economico di attività e di previdenza, del personale dell'ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;

b) di tre rappresentanti dei consumatori, designati: uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;

c) di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

« Art. 9. — I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:

a) due effettivi ed uno supplente dall'assemblea dei possessori di quote di partecipa-

zione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;

b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;

d) uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana.

I sindaci esercitano le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva ».

Art. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, è integrato dal seguente comma:

« Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente ».